

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO DI TAMBURELLO.

Art. 1 – Ente concedente

Comune di Bonate Sopra – Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 24040 Bonate Sopra (BG) – www.comune.bonatesopra.bg.it – comune.bonatesopra.bg@halleycert.it

Art. 2 – Oggetto del servizio e finalità

È oggetto della fornitura la conduzione e manutenzione delle seguenti strutture:

1. campo di tamburello, di proprietà del Comune, posto a sud est dell'area sportiva avente accesso da via S. D'Acquisto;
2. locale deposito.

Il comune di Bonate Sopra concede altresì in uso promiscuo:

3. servizi igienici destinati agli spettatori delle partite e utilizzati anche per il mercato settimanale,
4. due locali ad uso spogliatoi, concordandone gli orari e le modalità di utilizzo con l'associazione sportiva alla quale è affidata la concessione d'uso dei campi di calcio e spogliatoi del capoluogo, ovvero la A.S.D. Oratorio Bonate Sopra

Il comune di Bonate Sopra intende garantire la promozione dello sport quale momento di formazione morale e fisica dei giovani, il mantenimento igienico sanitario degli ambienti, l'accesso agli utenti/atleti ed al pubblico agli impianti e più specificatamente secondo le direttive ed i metodi della presente convenzione e le condizioni che saranno impartite dal Comune.

Art. 3 – Descrizione delle strutture

Il campo di tamburello viene preso in consegna nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio della gestione, ivi compresi tutti gli accessori, i materiali ed attrezzature di proprietà del Comune in esso contenuti. In caso di futuri lavori straordinari che riguardino il campo in oggetto, il Comune si riserva la possibilità di modificare il presente capitolo.

Art. 4 – Oneri e obblighi a carico del gestore

Il gestore ha l'obbligo di rispettare le norme contenute nella presente manifestazione.

Il gestore si assume l'impegno e l'obbligo di provvedere alla conduzione delle strutture concesse e mantenerle in perfetto stato di conservazione e manutenzione e di garantirne la piena funzionalità ed efficienza. In particolare, è richiesta al concessionario la prestazione dei seguenti servizi:

- Mantenimento del fondo, segnatura del campo e manutenzione ordinaria del campo stesso;
- Manutenzione ordinaria dei locali e dei servizi igienici annessi al campo di tamburello (pulizia, riparazione impianti igienico-sanitari); in particolare, si dovrà provvedere alla pulizia dei servizi igienici, con spese a carico del gestore, anche nei giorni di mercato settimanale, assicurandone l'apertura e la perfetta efficienza;
- Pulizia degli spazi annessi, eventuale riparazione della rete di protezione esterna, salvo l'accertamento di atti vandalici;

Qualora si verificasse la necessità di interventi di riparazione e/o manutenzione straordinaria, di carattere urgente ed improcrastinabile, inerenti strutture o attrezzature il cui utilizzo sia ritenuto indispensabile per la fruizione del campo, il Concessionario potrà intervenire, a proprie cure e spese, alle seguenti condizioni e rispettando il protocollo come di seguito indicato:

- comunicazione scritta della problematica al Concedente;
- esibizione al Concedente del preventivo di spesa ad oggetto l'intervento di riparazione;
- formale autorizzazione da parte del Concedente a procedere all'intervento di riparazione.

La spesa affrontata verrà successivamente rimborsata dal Concedente previa produzione di copia di idonea documentazione fiscale.

Il Gestore dovrà altresì:

- chiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione Comunale (almeno 7 giorni prima) per gare o attività che non siano oggetto del presente capitolo;
- mettere a disposizione, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, il campo e le attrezzature, in piena efficienza, per attività, competizioni, gare o manifestazioni organizzate o promosse dall'amministrazione stessa, dalle Scuole o da altre Associazioni, compatibilmente con le attività ordinarie del Gestore;
- far rispettare a tutti gli addetti le norme di legge ed i regolamenti che riguardano l'esercizio degli spettacoli pubblici per cui il Gestore si assume ogni responsabilità per eventuali infrazioni;
- custodire e mantenere il campo e le attrezzature in stato di perfetta efficienza e idoneità all'uso, anche sotto il profilo igienico-sanitario;

- garantire il regolare svolgimento della concessione, nel rispetto di tutte le normative vigenti e delle disposizioni regolamentari emanate dal Concedente;
- segnalare immediatamente al Concedente tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- non mutare la destinazione d'uso del campo; eventuali usi diversi dovranno essere preventivamente autorizzati in modo formale dal Concedente;
- restituire il campo alla scadenza della presente concessione, in normali condizioni di efficienza e senza danni alle strutture ed alle attrezzature;
- tenere indenne il Concedente da qualunque azione che possa essere intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
- sorvegliare, sotto propria responsabilità, che gli utenti del campo non sub-affidino a terzi l'utilizzazione dello stesso;
- effettuare tutte le attività che, sia pur non espressamente qui elencate, siano strumentali, connesse o complementari alla migliore riuscita delle attività sportive;
- redigere un calendario delle attività e dell'utilizzo del campo da trasmettere al Concedente prima dell'inizio della stagione sportiva;
- liberare il campo alla fine di ogni attività, in modo da garantire lo svolgimento delle attività da parte di altri fruitori autorizzati dal Concedente.

Art. 5 – Responsabilità del gestore – garanzie

Il gestore si assume la responsabilità dei danni, comunque e da chiunque causati, agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'interno degli impianti e si impegna a rimettere in opera quanto danneggiato entro un tempo tecnicamente ragionevole, salvo rivalsa nei confronti di coloro che hanno cagionato i danni stessi. In difetto vi provvederà direttamente l'Amministrazione comunale, rimettendo la spesa sostenuta all'Ente gestore.

Al termine della gestione si procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna degli impianti. Non è considerata danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Il gestore solleva altresì l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità relativa a danni che venissero causati a terzi o a cose di terzi nel corso di tutte le attività ammesse.

I Concessionari non potranno sub-concedere a terzi l'uso del campo, pena la risoluzione immediata della concessione, l'escussione della cauzione e l'azione a tutela dei danni cagionati all'ente.

È comunque concessa la possibilità di avvalersi di collaboratori anche al di fuori della medesima associazione.

I Concessionari dovranno garantire che le strutture e il campo vengano utilizzati adottando tutte le cautele necessarie ed idonee ad evitare danni di qualsiasi genere.

I Concessionari assumono ogni responsabilità per danni a cose o persone che si dovessero verificare in conseguenza e in dipendenza della concessione, manlevando il Concedente da ogni responsabilità, anche solidale, al riguardo. A tali fini, i Concessionari dovranno stipulare e presentare al Concedente, all'atto della sottoscrizione della concessione, una polizza assicurativa contro i rischi per danni ed infortuni a persone e cose derivanti dall'esercizio delle proprie attività. La polizza in questione dovrà essere rinnovata e aggiornata fino alla scadenza della presente concessione, effettuando gli opportuni periodici aggiornamenti dei valori assicurati.

Il Concedente resta estraneo a qualunque rapporto fra i Concessionari ed il personale da essi dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.

I concessionari si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 6 - Oneri ed obblighi a carico del Comune

1. Sono a carico del Concedente le spese di:

- a) assicurazione contro il furto, l'incendio e la responsabilità civile degli impianti e delle attrezzature concesse in uso, con esclusione di quella inherente i rischi connessi all'attività svolta dagli atleti e dagli spettatori che frequenteranno il campo;
- b) manutenzione straordinaria degli impianti;
- c) le spese per utenze (luce, acqua e gas) del campo di tamburello.

Art. 7 – Uso del campo, riserva di utilizzo per residenti e connesse agevolazioni

Il Gestore si impegna ad utilizzare direttamente gli impianti sportivi affidati al fine di assecondare, soddisfare e possibilmente sviluppare la pratica sportiva, avendo riguardo ai diversi aspetti della domanda sportiva:

promozione, formazione, attività agonistica sportiva, attività sportiva ricreativa e di mantenimento.

Il campo di tamburello verrà prioritariamente utilizzato per le attività svolte dagli atleti ed associati dell'associazione sportiva gestore del campo. Almeno il 20% tra gli iscritti all'associazione gestore del campo e i partecipanti alle attività agonistiche e di promozione dell'attività sportiva dovranno essere soggetti residenti nel Comune di Bonate Sopra.

A tal fine, alla domanda di partecipazione, le associazioni istanti provvederanno ad allegare un elenco nominativo dei soggetti residenti iscritti alla associazione che utilizzano il campo, unitamente a copia di tutte le ricevute di pagamento del canone di iscrizione all'associazione medesima.

Il Gestore dovrà comunque garantire l'utilizzo del campo da parte di tutte le associazioni aventi sede a Bonate Sopra richiedenti, che abbiano tra le proprie finalità statutarie lo sviluppo della pratica sportiva non a fini di lucro.

Il Comune potrà chiedere l'uso del campo per attività sportive straordinarie o extra sportive.

Il Gestore ha l'obbligo di mettere a disposizione gratuitamente tutte le aree ed attrezzature, di proprietà del Comune, richieste dagli organizzatori a cui è stato concesso, da parte del Comune, l'uso del campo i quali organizzatori hanno comunque l'obbligo di rispettare le norme d'uso contenute nel presente capitolo e nei "Criteri generali per l'utilizzo degli impianti sportivi".

Il Comune potrà altresì richiedere l'utilizzo del campo per manifestazioni patrociniate dal Comune, ma non organizzate dallo stesso. Il campo dovrà comunque essere ceduto in forma gratuita, mentre i costi relativi al personale di custodia e le pulizie saranno rimborsati da parte dell'associazione organizzatrice al concessionario dell'impianto nella misura stabilita con apposito atto dalla Giunta Comunale.

Art. 8– Pagamento delle utenze

Il costo dei consumi di energia elettrica, acqua, gas, sono interamente a carico del Comune, come disciplinato al precedente art. 6.

Art. 9 – Durata

L'affidamento avrà inizio dal 01 Marzo 2026 con scadenza al 31 Agosto 2026.

Entrambe le parti avranno facoltà di recedere dal contratto, dandone disdetta a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata A./R. con almeno 30 giorni di preavviso.

Resta al Comune di Bonate Sopra la più ampia facoltà di revocare l'affidamento in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di superiore interesse pubblico, discrezionalmente valutati senza che in ragione di ciò il gestore possa accampare alcun diritto o pretesa nei confronti del Comune di Bonate Sopra stesso.

E escluso ogni tacito rinnovo.

Art. 10 – Canone e cauzione

È dovuto un canone semestrale, in relazione all'assenza dello scopo di lucro dell'associazione sportiva gestore, all'affiliazione al Coni o ad Enti di promozione sportive e all'onere, anche economico, assunto per la pulizia dei servizi igienici utilizzati per il mercato settimanale, determinato nella misura di €. 600,00, IVA inclusa.

Il canone dovrà essere corrisposto al Comune di Bonate Sopra in via anticipata, alla sottoscrizione della concessione, a mezzo pagoPA.

Il Concessionario si impegna a costituire, altresì, un deposito cauzionale, pari a €. 500,00, da depositare al momento della sottoscrizione dell'atto di concessione a garanzia e per l'osservanza di tutte le clausole della concessione stessa.

La cauzione sarà escussa dal Concedente in caso di inadempimento.

Art. 11 – Cessazione anticipata dell'affidamento

1. Oltre che per la scadenza naturale, la presente concessione può cessare per le seguenti cause:

- a) Revoca, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
 - b) Decadenza, per mutamento sostanziale non autorizzato, dello scopo per il quale è stata stipulata la presente Concessione.
 - c) Decadenza, per modifiche allo Statuto dei Concessionari.
 - d) Decadenza, per mancato rispetto di quanto previsto dal precedente art. 4.
 - e) Decadenza, in tutti i casi di legge, nonché in caso di scioglimento delle Associazioni concessionarie.
2. La reiterazione dell'inadempimento (n. 2 violazioni) alle obbligazioni di cui all'art. 4, della presente concessione, comporterà la risoluzione della concessione ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile.
3. Il Concedente dichiarerà decaduto l'utilizzo in oggetto anche nel caso di inosservanza delle condizioni previste nelle specifiche materie dalle normative vigenti e dai regolamenti comunali.

Art. 12 – Criteri e modalità di aggiudicazione.

In considerazione della non rilevanza economica del campo di tamburello, l'aggiudicazione della concessione avverrà, tramite affidamento diretto.

Secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 38 del 28/02/2021, l'aggiudicazione sarà effettuata in via preferenziale a "società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata".

L'Amministrazione si riserva di sospendere o annullare in qualsiasi momento la presente procedura in base a valutazioni di propria ed esclusiva convenienza.

Alla associazione offerente, in caso di sospensione o annullamento della gara, non spetterà alcun indennizzo o risarcimento.

Art. 13 – Codice in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e del DGPR 27/04/2016 n. 679, si informa che:

- 1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla gestione della procedura, disciplinata dalla legge e dai regolamenti comunali e saranno trattati anche successivamente al termine dell'aggiudicazione, per finalità inerenti la gestione del servizio;
- 2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria, ai fini della valutazione dell'offerta, pena l'esclusione dalla gara;
- 3) i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Comune di Bonate Sopra – Area I Comunità e Affari generali – Ufficio Segreteria e potranno essere oggetto di comunicazione:
 - a) al personale dipendente dell'Amministrazione comunale implicato nel procedimento o ai soggetti comunque in esso coinvolti per ragioni di servizio;
 - b) a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della Legge in data 07/08/1990 n. 241 e succ. modificazioni ed integrazioni;
- 4) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;
- 5) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al D. Lgs n. 196/2003 e del DGPR n. 679/2016;
- 6) il titolare del trattamento dei dati è: Comune di Bonate Sopra con sede in Piazza Vittorio Emanuele II, 5 – 24040 Bonate Sopra (BG).

I concorrenti che non forniscano i dati richiesti dal Comune incorreranno nella conseguenza dell'esclusione dalla gara o, in caso di aggiudicazione, nella decadenza dalla medesima.

Art. 14 – Spese

Qualsiasi spesa inerente alla stipulazione ed eventuale registrazione della presente, nessuna eccettuata o esclusa, sarà posta a carico del Concessionario.

Il Concessionario assumerà a suo completo ed esclusivo carico tutte le eventuali imposte e tasse relative alla concessione di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

Art. 15 – Rinvio

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Capitolato, si fa rinvio alle vigenti norme che regolano la materia.

L'affidatario è comunque tenuto al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale.

Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.